

Messaggio

numero

6465

data

22 febbraio 2011

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Modifica della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo una modifica alla Legge cantonale sui cani approvata dal Gran Consiglio il 19 febbraio 2008.

Con l'entrata in vigore della Legge è stato confermato all'articolo 2 cpv. 2, l'obbligo di munire il proprio cane di una medaglietta ufficiale. Il Regolamento della Legge sui cani dell'11 febbraio 2009 (entrato in vigore il 1° aprile 2009) delega all'Ufficio del veterinario cantonale il compito di fissare l'entrata in vigore di tale obbligo.

Lo scopo della targhetta è quello di poter facilmente, senza l'ausilio di un lettore microchip, identificare il cane in caso di smarrimento.

Dopo aver esaminato varie procedure per la messa in atto di tale misura, valutato il rapporto tra costi e benefici e sentito il Gruppo di lavoro che ha partecipato alla stesura del regolamento della Legge sui cani, su indicazione dell'Ufficio del veterinario cantonale il Consiglio di Stato propone di abrogare l'articolo 2 cpv. 2 della legge sui cani eliminando in tal modo l'obbligo della targhetta. Parimenti andrà modificato il Regolamento d'applicazione dell'11 febbraio 2009.

Numerose sono le motivazioni a sostegno di tale richiesta.

Innanzitutto l'obbligo federale, introdotto nella Legge cantonale sui cani all'art. 2 cpv. 1, di munire i cani di microchip e di registrarli alla banca dati ANIS è già di per sé uno strumento efficace ed ampiamente sufficiente alla loro identificazione. Polizie e Comuni sono muniti dell'apposito lettore e possono quindi procedere in qualsiasi momento alla lettura del numero di codice dell'animale.

Il microchip, inserito sotto la cute dell'animale, funge anche da deterrente contro l'abbandono di animali e frena quindi il fenomeno del randagismo. La targhetta può al contrario essere facilmente smarrita o sottratta.

La distribuzione della targhetta a tutti i proprietari di cani è inoltre fonte di un ingente lavoro amministrativo e di un aumento dei costi. Sulla base dell'esperienza fatta dall'Ufficio del veterinario cantonale, in questi primi due anni con la tassa sui cani, sono prevedibili problemi nel recapito delle targhette.

Infatti sono annualmente centinaia le fatture che devono essere gestite manualmente a seguito di modifiche di indirizzo non notificate, persone partite per destinazione sconosciuta, persone decedute ed altro ancora.

Il fatto che il cane porti la medaglietta non è garanzia di lettura immediata dei dati che riporta. Non tutti i cani si lasciano afferrare per il collare da sconosciuti e alcuni di loro rispondono in modo aggressivo. La lettura del microchip tramite l'apposito lettore al

contrario può essere fatta in maggior sicurezza senza la necessità di entrare in contatto diretto con il cane.

Portare la medaglietta inoltre non è dimostrazione inequivocabile dell'avvenuta registrazione del cane nella banca dati ANIS ai sensi della Legge federale e cantonale. Il proprietario potrebbe scambiare volontariamente le medaglie tra cani diversi o conservarne una del cane deceduto. L'autorità comunale dovrebbe comunque verificare tramite l'apposito lettore che il cane sia effettivamente munito di microchip.

Ed anche esulando dall'intenzionalità, il proprietario con più cani potrebbe confondere tra loro le medaglie dei cani o, in caso possieda più collari, dimenticarsi di applicarla prima di uscire di casa e per questo essere punito con una multa.

CONCLUSIONE

Se prima dell'obbligo di identificazione dei cani tramite microchip, munire i cani di medaglietta costituiva una misura utile ai fini dell'identificazione e del ritrovamento dell'animale, allo stato attuale la targhetta non rappresenta più una necessità. La sua efficacia si è enormemente relativizzata e costituisce ormai quasi solo una fonte di lavoro superfluo per gli organi amministrativi e di controllo.

Vi invitiamo pertanto a voler aderire alla modifica legislativa proposta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sui cani del 19 febbraio 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6465 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sui cani del 19 febbraio 2008 è così modificata:

Art. 2 cpv. 2

²Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.